



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 7 dd. 11-02-2016

OGGETTO: Ordinanza del Tribunale di Trento del 20.11.2015 - riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e ss.mm. e approvazione I variazione di bilancio.

Il giorno **11-02-2016** alle ore 19:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANGELI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Assente Giustificato
CASAGRANDE MARCO	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
DI GREGORIO DANIELE	Consigliere	Presente
FRANCESCHI FRANCESCO	Consigliere	Presente
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente
PIZZO PAOLO	Consigliere	Assente Giustificato
SARTORI STEFANO	Consigliere	Presente
SOPPELZA DONATA	Consigliere	Assente Giustificato
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TEDESCO MARIA	Consigliere	Presente
TESSADRI RENATO	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
VALCANOVER ROBERTO	Consigliere	Presente
ZAMPEDRI STEFANO	Consigliere	Assente Giustificato
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore esterno	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premessa.

Il Comune di Pergine Valsugana con contratto repertorio n. 312 di data 12.10.2004 ha affidato i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio ospitante la scuola materna della frazione Ischia; lavori che hanno avuto conclusione in data 17.07.2006 come da certificato di data 26.07.2006.

Nel corso dei lavori sono stati autorizzati quindici subappalti e in vista della liquidazione finale sono state effettuate le verifiche di legge in ordine alla regolarità retributiva, contributiva e assicurativa sia nei confronti dell'impresa principale che dei subappaltatori.

In esito ai controlli svolti dal Comune di Pergine alcuni subappaltatori risultavano irregolari sotto profilo dei versamenti contributivi, l'Ente ha rappresentato quindi la situazione di irregolarità sia agli Enti previdenziali preposti sia all'Impresa principale, comunicando la sospensione del pagamento della rata a saldo.

L'art. 43 della L.P. 26/1993 e l'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 obbligano infatti l'appaltatore ad applicare e far applicare integralmente le condizioni economiche e normative vigenti in Provincia autonoma di Trento anche nei confronti dei subappaltatori, prevedendo una responsabilità in solido in caso di inosservanza delle suddette norme.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'impresa principale ha adito il Tribunale di Trento al fine di condannare il Comune di Pergine Valsugana al pagamento delle somme trattenute oltre agli interessi di legge.

Il Tribunale di Trento con ordinanza del 20.11.2015 ha riconosciuto come la sospensione del pagamento in caso di accertata irregolarità contributiva con riguardo a soggetti che hanno eseguito un'opera pubblica, in virtù di un contratto di appalto o subappalto, costituisca un principio generale dell'ordinamento; il mancato versamento dei contributi che impedisce la liquidazione del saldo dovuto all'appaltatore deve tuttavia riguardare solo il contratto di subappalto che si inserisce nell'esecuzione dell'opera, e non irregolarità derivanti da altri cantieri. Il Tribunale ha altresì verificato che nel caso in esame gli Enti previdenziali non erano in grado di quantificare con esattezza l'irregolarità contributiva riferita alla sola opera appaltata dal Comune di Pergine Valsugana, pertanto andava correttamente trattenuta una quota pari al 20% dell'importo autorizzato del contratto di subappalto.

Il Tribunale di Trento, accertando tuttavia come non fosse noto l'importo autorizzato del contratto di subappalto, è giunto alla conclusione di condannare il Comune di Pergine Valsugana a liquidare a favore dell'Impresa l'importo sospeso, eccetto Euro 358,71 importo corrispondente ad omissioni INPS che con certezza erano relative all'appalto della scuola di Ischia.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 01.02.2016;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, in data 01.02.2016;

vista l'ordinanza del Tribunale di Trento di data 20.11.2015 resa sul R.G. 3064/2014 con la quale il Comune di Pergine Valsugana è stato condannato a pagare a favore dell'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione della scuola materna della frazione Ischia le somme il cui pagamento era stato sospeso per irregolarità contributive dei subappaltatori;

rilevato che l'ordinanza di cui sopra prevede anche la corresponsione degli interessi legali dal 07.12.2009 al saldo, compensando invece le spese di lite;

rilevato che le somme il cui pagamento era stato sospeso erano regolarmente impegnate quale corrispettivo dovuto all'impresa in base al contratto d'appalto n. 312 di data 12.10.2004, perciò non costituiscono debito fuori bilancio;

ritenuto di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per quanto riguarda la corresponsione degli interessi legali dal 7.12.2009 al saldo;

atteso che, considerati i tempi necessari per l'espletamento delle procedure amministrative per effettuare la liquidazione, il pagamento avverrà entro il 29.02.2016 e che quindi gli interessi legali ammonteranno alla somma massima di Euro 1.026,32, dovendo poi essere ricalcolati nel caso il pagamento venisse disposto prima di tale termine;

rilevato pertanto che risulta necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza del Tribunale di Trento del 20.11.2015 per quanto riguarda la condanna del Comune di Pergine Valsugana alla corresponsione degli interessi legali ammontanti a massimi Euro 1.026,32 (interessi calcolati sull'importo di Euro 11.062,41 con pagamento valuta 28.02.2016);

preso atto che la fattispecie si riconduce all'ipotesi di debito fuori bilancio prevista all'art. 21, comma 1, lett. a) del citato Testo Unico: *“debito fuori bilancio derivante da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive”*;

rilevato che la spesa di Euro 1.026,32 relativa al debito fuori bilancio derivante dalla citata ordinanza trova copertura all'intervento 1010205 mediante storno dall'intervento 1010203 come evidenziato nell'allegato nr.1 ;

dato atto che, con la presente variazione di bilancio, viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e

per il finanziamento degli investimenti, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 01.02.2016 prot. 2016-3821;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, al fine di provvedere in tempi utili alla liquidazione delle somme dovute;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014 e deliberazione n. 27 del 28.05.2015;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 13 dd. 5 marzo 2008 e s.m.;

con n° 12 voti favorevoli, n° 5 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 18 Consiglieri presenti (il Consigliere Di Gregorio non partecipa al voto), espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza del Tribunale di Trento del 20.11.2015 per l'importo di Euro 1.026,32 da corrispondere a titolo di interessi legali dal 7.12.2009 al saldo;

2. di approvare la necessaria variazione al Bilancio di previsione 2016 di cui all'allegato nr. 1;
3. di dare atto che, a seguito della variazione di cui al punto 2, il Bilancio mantiene il pareggio finanziario, vengono rispettati gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
4. di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione;
5. di dare atto che l'impegno e la liquidazione delle spese derivanti dall'ordinanza che ha originato il debito fuori bilancio sottoposto al riconoscimento del Consiglio comunale, saranno disposti con specifici provvedimenti dirigenziali, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e della conseguente delibera giuntale di variazione del Piano Esecutivo di Gestione;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione consiliare alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002 n. 289;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25.

*** * * * ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- *F.to Renato Nisco* -

Il Segretario Generale
- *F.to Giuseppe Dolzani* -

